



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. 65085 /RU

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Vista la determinazione direttoriale del 6 luglio 2016, prot.n. 64336/RU, con la quale sono state iscritte in tariffa alcune marche di tabacchi lavorati;

Vista la determinazione direttoriale del 23 giugno 2016, prot 60236/RU, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il 24 giugno 2016, con la quale, a seguito del relativo procedimento istruttorio, sono state radiate dalla tariffa di vendita al pubblico alcune marche di tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali la JT International Italia Srl, in nome e per conto della JT International SA, ha chiesto la variazione del prezzo di vendita di due marche di sigarette;

Vista la comunicazione del 5 luglio 2016 con la quale la Imperial Tobacco Italia Srl ha evidenziato che, per mero errore materiale, è stata indicata nella determinazione direttoriale del 23 giugno 2016, prot 60236/RU, la marca di trinciato per sigarette con codice 1848 – Fortuna Red - Confezione da 20 grammi – anziché la marca con codice 1849 – Fortuna Red - Confezione da 40 grammi;

Considerato che occorre procedere, in conformità alla richiesta inoltrata dal fornitore suindicato, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati

nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 22 gennaio 2016, modificata dal decreto ministeriale del 18 marzo 2016;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

1. L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A – SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. Convenzionale	A €/Kg. Convenzionale	Pari ad € alla confezione
CAMEL DOUBLE	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
WINSTON WHITE SUPER LINE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60

2. La variazione sopraindicata non comporta chiusure amministrative e contabili, atteso che trattasi di prodotti non ancora commercializzati.

Articolo 2

1. Per il motivo indicato in premessa la determinazione del 23 giugno 2016, prot 60236/RU, al rigo 10 della pagina 22, è rettificata come di seguito specificato :

leggasi “1849 FORTUNA RED da 40 grammi” anziché “1848 FORTUNA RED da 20 grammi”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 luglio 2016

Alessandro Aronica

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)